# CODICE DI CONDOTTA

Il codice di condotta ha quale fine di sensibilizzare tutti i soggetti operanti nell'ambito del Sodalizio al rispetto di tutte le persone coinvolte nell'attività sportiva, ripudiando ogni forma di violenza, di molestia e di discriminazione per ogni ragione, incluse quelle di origine etnica o territoriale, di orientamento sessuale, disabilità, età e convinzioni personali, nonché di assunzione di sostanze vietate volte ad alterare le prestazioni sportive e di scommesse sportive aventi ad oggetto competizioni o eventi organizzati dalla FITETREC ANTE.

In tale ottica destinatari del presente Codice di Condotta e delle relative norme sono tutti i lavoratori, collaboratori, volontari, tesserati e fornitori del nostro Sodalizio (in seguito i "Destinatari").

Una copia del presente codice di condotta deve essere pubblicata sul sito internet dell'Affiliato, ove esistente, e comunque affisso nella bacheca della relativa segreteria, nonché fornito all'atleta o ai di lui genitore nel caso di atleta minorenne al momento del tesseramento, e ai soggetti con cui il Sodalizio instauri qualsivoglia rapporto di lavoro, collaborazione ed appalto o prestazione d'opera anche con soggetti terzi (fornitori, professionisti esterni etc.), ciò al momento della sottoscrizione del contratto o comunque prima che lo stesso abbia esecuzione;

All'interno dei documenti di tesseramento, di instaurazione del rapporto di lavoro, collaborazione o volontariato, così come nei contratti di appalto anche con soggetti terzi (fornitori, professionisti esterni etc.) deve essere richiamato il rispetto al presente Codice.

I Destinatari del codice di condotta sono tenuti a rispettare e a garantire il rispetto della legislazione vigente, inclusa la normativa sportiva federale, del CONI e della Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO Italia)

I principi fondamentali del codice di condotta ai quali tutti i destinatari devono conformare le proprie condotte in ambito sportivo sono:

- il massimo rispetto dei diritti di tutte le persone, in particolare dei minori, dei disabili e in generale dei soggetti fragili per qualsiasi ragione;
- il principio di non violenza per cui i Destinatari non devono adottare comportamenti che, in qualunque modo, possano costituire violenza o molestia anche per ragioni di genere o ne costituiscano apologia o incitamento. Inoltre, i Destinatari devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere in qualunque modo l'integrità fisica, psicologica e morale di tutti i soggetti partecipanti a qualunque titolo all'attività sportiva;
- il principio di non discriminazione per cui i Destinatari devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale:
- i principi di integrità, imparzialità e trasparenza delle condotte in ambito federale di talché non è possibile stipulare accordi in ambito sportivo che non siano leciti secondo ogni normativa applicabile, né è possibile accettare o chiedere somme di denaro o altre utilità se non all'interno di rapporti contrattuali leciti;
- i valori di lealtà, probità e correttezza per cui è fatto divieto ai Destinatari di assumere qualsiasi comportamento in contrasto con i principi dell'Ordinamento generale e del Codice di comportamento sportivo del CONI;

il principio di imparzialità per cui i Destinatari devono evitare ogni conflitto di interesse nello svolgimento di qualsivoglia attività federale, dovendosi astenere dallo svolgerla nel caso in cui una simile situazione si dovesse presentare dandone comunicazione al consiglio direttivo dell'Affiliato o al Presidente;

il principio di rispetto del benessere degli animali impiegati in attività sportive come stabilito dall'art. 19 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 da intendersi integralmente richiamato nel codice di condotta;

il principio di ripudio del betting per cui è fatto divieto ai Destinatari di effettuare o ricevere scommesse aventi ad oggetto competizioni o gare organizzate o patrocinate, in tutto o in parte, dalla FITETREC ANTE, nonché di offrire, anche in forma indiretta, denaro o altra utilità anche non patrimoniali ad amministratori, dirigenti o tesserati di associazioni o società sportive, con l'obiettivo di alterare il risultato delle competizioni sportive;

il divieto di alterazione dei risultati sportivi per cui i Destinatari non devono compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive;

il divieto di doping e di altre forme di nocumento della salute per cui i Destinatari devono astenersi dal tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore o da qualunque comportamento che possa recare pregiudizio alla salute degli atleti e di tutti i soggetti coinvolti nell'attività sportiva.

I Destinatari devono segnalare al referente nominato dalla FITETREC ANTE le segnalazioni di maltrattamento, violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione su apposito modulo di cui vengano a conoscenza, ciò entro 7 giorni dalla relativa informazione.

Sono soggetti a sanzione disciplinare sino alla radiazione i tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ovvero che siano stati condannati in via definitiva per i seguenti reati previsti dal Codice penale:

i. induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art.600-bis);
ii. reati legati alla pedopornografia (art.600-ter);
iii. utilizzo di materiale pedopornografico (artt.600-quater e 600-quater 1);
iv. turismo sessuale minorile (art.600-quinquies);
v. reati legati all'istigazione o commissione di reati di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e circostanze aggravanti (artt.604-bis e 604-ter);
vi. violenza sessuale e relative aggravanti (artt.609-bis e 609-ter);
vii. atti sessuali con minorenne (art.609-quater);
viii. corruzione di minorenne (art.609-quinques);
ix. violenza sessuale di gruppo (art.609-octies);
x. adescamento di minorenni (art.609-undecies).

A tal proposito, il presente codice di condotta rimanda per le relative procedure al Regolamento di Giustizia Sportiva disponibile sul sito Internet della Federazione.

Per i soggetti ancora soggetti ad un procedimento penale in via di definizione per gli stessi reati sopra indicati è prevista la sospensione cautelare da ogni attività federale sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale.

Il presente Codice di condotta rimanda alle norme del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. in particolare: l' art. 39: "*La sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento e la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti, hanno efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell affermazione che l imputato lo ha commesso. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell imputato quanto all accertamento che il fatto non sussiste o che l imputato non lo ha commesso. Rimane ferma l autonomia del giudizio disciplinare nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto, finalizzata ad evitare automatismi sanzionatori, in relazione alle sensibili differenze strutturali e funzionali dei due procedimenti*". E l'art. 49: "*Obbliga i Procuratori federali che durante le indagini abbiano notizia di fatti rilevanti anche per l Ufficio del Pubblico Ministero, ad informare direttamente l Autorità giudiziaria competente ovvero a trasmettere senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi vi provveda. Se il Procuratore federale ritiene che il Pubblico ministero o altre Autorità giudiziarie dello Stato siano in possesso di atti o documenti rilevanti per le proprie attribuzioni, ne richiede l acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport, soggiacendo naturalmente ad un obbligo di riserbo in caso di ottenimento degli stessi.*"

Il nostro Sodalizio potrà costituirsi parte civile nei confronti dei propri tesserati che abbiano commesso i reati sopra indicati.